



COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo

Segretario generale

**INVITO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA
PER VEICOLI ELETTRICI E GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICARICA.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane in Europa è legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna, come evidenziato da numerosi studi sul tema;
- a partire dal 2010 la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati Membri ad adottare politiche volte a diffondere la mobilità elettrica al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l'ambiente circostante;
- un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio;

Vista la legislazione comunitaria:

- Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- Direttiva 2009/33/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, che mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a migliorare la qualità dell'aria, in particolare nelle città, imponendo alle amministrazioni aggiudicatrici, agli enti aggiudicatori e a taluni operatori di tener conto dell'impatto energetico dei veicoli al momento del loro acquisto;
- il regolamento (CE) n. 443/2009 del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri, fissando tra l'altro, a partire dal 2020, un obiettivo di 95 g CO₂/Km come livello medio di emissioni per il nuovo parco auto;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010, intitolata «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» che, relativamente all'obiettivo di favorire la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio, individua tra le misure per la modernizzazione e decarbonizzazione del settore dei trasporti anche la realizzazione di «infrastrutture grid» di mobilità elettrica e la promozione di «veicoli verdi», incentivando la ricerca, definendo standard comuni e sviluppando l'infrastruttura necessaria;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2010) 186 del 28 aprile 2010 al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo intitolata «Una strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico», tesa a contribuire, nel lungo termine, al processo di «decarbonizzazione» del settore dei trasporti e nella quale la Commissione propone, tra l'altro, una serie di azioni specifiche per favorire lo sviluppo della mobilità elettrica;



COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo

Segretario generale

Visto il libro bianco COM (2011) 144 «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» adottato dalla Commissione europea il 28 marzo 2011, che prevede tra l'altro il superamento della dipendenza dal petrolio nel settore trasporti a fronte del quale la medesima Commissione si è impegnata ad elaborare una strategia sostenibile per i combustibili alternativi e la relativa infrastruttura, fissando un obiettivo del 60% in materia di riduzione delle emissioni di gas serra nel settore trasporti - da conseguire entro il 2050 - rispetto ai livelli del 1990, sviluppando e diffondendo eco-tecnologie ed incentivando l'uso di mezzi «puliti»;

Vista la relazione del «gruppo di alto livello CARS 21» presentata alla Commissione europea il 6 giugno 2012, nella quale viene posto in evidenza che la mancanza di un'infrastruttura per i combustibili alternativi armonizzata a livello dell'Unione ostacola l'introduzione sul mercato di veicoli alimentati con tali combustibili e ne ritarda i benefici per l'ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2012) 636 dell'8 novembre 2012 dal titolo «Cars 2020: piano d'azione per un'industria automobilistica competitiva e sostenibile in Europa», con la quale la stessa Commissione ha fatto proprie le principali raccomandazioni del «Gruppo di alto livello CARS 21» e ha presentato un piano d'azione basato su queste ultime;

Vista la legislazione italiana attuativa in materia:

- la Legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione, con modificazioni al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, la quale, ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ed in particolare:
 - l'art. 17-septies della Legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione, con modificazioni al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, demanda al Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilità del servizio di ricarica;
- il D.P.C.M. 26/09/2014 di approvazione del Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica, ai sensi dell'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, che definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, (C.D. "Decreto Semplificazioni") che ha introdotto norme atte a favorire lo sviluppo della mobilità elettrica in tutto il territorio nazionale, tra le quali l'obbligo, da parte delle Amministrazioni comunali di dotarsi di punti di ricarica per la ricarica delle auto elettriche ed in particolare:
- l'art. 57, il quale dispone, tra l'altro:
 - a) che la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici può avvenire:
 - b) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;
 - c) su strade private non aperte all'uso pubblico;
 - d) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico;
 - e) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico;



COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo

Segretario generale

- che nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b), la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, per la ricarica pubblica, è da considerare un servizio e non una fornitura di energia elettrica;
- che la realizzazione di infrastrutture di ricarica, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale;
- che, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), resta ferma l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e di segnaletica stradale. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario, in base alle leggi vigenti;
- che le infrastrutture di ricarica di cui alle precedenti lettere c) e d), sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica;
- che con ordinanze sindacali, i comuni, disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020, l'installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti;
- che i comuni possono consentire, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati sulla base della disciplina prevista dai commi 3 e 4 dell'art. 57 del DL 6/2020, anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti;
- che un soggetto pubblico o privato può richiedere al comune che non abbia provveduto alla predetta disciplina, anche in ambito extraurbano, l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l'eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica di cui alle precedenti lettere c) e d), anche solo per una strada o un'area o un insieme di esse;
- che i comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico;
- che in caso di applicazione della riduzione o dell'esenzione, se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, i comuni possono richiedere il pagamento, per l'intero periodo per cui è stata concessa l'agevolazione, del canone di occupazione di suolo pubblico e



COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo

Segretario generale

della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento dell'importo;

- che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, definisce le tariffe per la fornitura dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico, in modo da favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e da assicurare un costo dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti;
- che le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti, prevedono che le aree di servizio vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici;

Considerato lo sviluppo della mobilità elettrica un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento atmosferico;

Atteso che il Comune è interessato all'installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici in determinate aree di parcheggio del proprio territorio comunale.

1. DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE.

La concessione riguarda l'installazione su suolo pubblico di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici o ibridi plug-in mirata alla realizzazione di una rete di ricarica capillare in ambito urbano.

Il presente avviso, pertanto non costituisce né un'offerta contrattuale né una sollecitazione a presentare offerta, ma è solo una indagine di mercato, non vincolante per l'Amministrazione Comunale di Montevarchi, finalizzata a reperire sul mercato gli operatori da invitare alla successiva fase di gara.

2. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Montevarchi, Piazza Varchi n. 5 pec: comune.montevarchi@postacert.toscana.it

Sito Internet ove reperire la documentazione di gara: www.comune.montevarchi.ar.it - Sezione Amministrazione trasparente – sotto sezione “Bandi di gara e contratti”.

Responsabile unico del procedimento: **Ing.r Longo Antonio.**

3. DURATA DELLA CONCESSIONE

Il contratto avrà durata di anni dieci.

È prevista la facoltà dell'Amministrazione Comunale sia di procedere alla ripetizione del servizio (ex art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016), sia di prorogare per ulteriori 6 mesi il servizio, agli stessi patti e condizioni.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione anticipata del contratto nelle more della stipula del contratto stesso.

4. IMPEGNI DA PARTE DELLA DITTA INTERESSATA

La ditta interessata si impegna a realizzare in 3 anni le seguenti seguenti attività:



COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo

Segretario generale

- a) individuare congiuntamente al Comune di Montevarchi, le postazioni dedicate alle installazioni delle stazioni di ricarica EVC per veicoli elettrici;
- b) progettare le “Aree dedicate”, composte dagli EVC e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio;
- c) richiedere le eventuali autorizzazioni necessarie in base a normative di settore e non di competenza comunale alla installazione delle infrastrutture di ricarica EVC;
- d) collegare le infrastrutture di ricarica EVC alla rete elettrica, richiedendo al competente distributore locale una nuova connessione alla rete elettrica (POD), alla medesima ditta intestata;
- e) provvedere alla installazione delle infrastrutture di ricarica EVC, che restano di proprietà della ditta aggiudicataria; esercire e gestire le infrastrutture di ricarica EVC per l'intera durata della concessione;
- f) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata necessari per l'installazione della infrastruttura di ricarica EVC;
- g) mantenere l'infrastruttura di ricarica EVC, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata della concessione;
- h) adeguare tutta la strumentazione delle infrastrutture di ricarica EVC agli obblighi normativi, nonché all'evoluzione degli standard tecnologici del settore;
- i) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale, che sarà realizzata entro la data di attivazione dell'infrastruttura;
- j) provvedere a tutte le attività di collaudo;
- k) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle infrastrutture di ricarica EVC, compreso il Canone patrimoniale unico, ai sensi del Decreto-legge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 11/09/2020, art.57 comma 9;
- l) rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune laddove siano subentrate circostanze di fatto nuove e imprevedibili, imposte da legge o da regolamenti.

5. IMPEGNO DEL COMUNE DI MONTEVARCHI

Il Comune di Montevarchi si impegna a:

- a) mettere a disposizione gratuitamente, per un periodo di tempo di anni 10 le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle IdR per veicoli elettrici in corrispondenza delle postazioni individuate, ritenute idonee sia dal punto di vista della funzionalità che della visibilità. Si precisa che le posizioni indicate devono essere considerate come ubicazioni di massima che potranno essere modificate o riviste qualora si riscontrassero difficoltà tecniche/amministrative che rendessero problematica l'installazione dei punti di ricarica;
 - b) assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità della ditta richiedente medesima con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
-



COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo

Segretario generale

- c) adoperarsi affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici o ibridi plug-in per l'effettuazione delle operazioni di ricarica.

6. CARATTERISTICHE TECNICHE INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI ED IBRIDI PLUG-IN.

Le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (IdR) dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- 1) Essere conformi alla normativa CEI EN 61851 - 1;
- 2) Essere dotate di due prese di cui almeno una di tipo 2 (Mennekes) che consenta la ricarica in corrente alternata trifase (400V) di tipo "3" con potenza di almeno 22KW – 32A 400V. La seconda presa potrà essere analoga alla prima oppure del tipo 3A utilizzabile per la ricarica in corrente alternata di tipo 3 monofase 230V 16A a 3KW;
- 3) Essere dotate di un display in grado di fungere da interfaccia utente per supportare il cliente nella procedura di ricarica;
- 4) Avere accesso alla procedura di ricarica tramite carta RFID;
- 5) Consentire la ricarica anche agli utilizzatori "occasionalisti" privi di tessere o non registrati ad alcun servizio quali, ad esempio, i turisti della città;
- 6) Consentire la comunicazione tramite sistemi GPRS/UMTS (o analoghi per funzionalità) con il centro di controllo;
- 7) Consentire il controllo remoto del processo di ricarica;
- 8) Registrare e trasmettere i dati relativi alle ricariche effettuate.

Per ogni infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici dovranno essere previsti n.1 stalli di sosta riservati per le operazioni di ricarica.

Per ogni area individuata dovranno essere previste n. 1 IdR nelle 6 aree da realizzare in 3 anni.

Le caratteristiche elencate sono da considerarsi come requisiti minimi per le infrastrutture di ricarica che si prevedono di installare.

7. REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA SULLE AREE DI RICARICA

Le modalità di regolamentazione della sosta sugli stalli riservati alla ricarica verranno concordate tra il concessionario individuato e l'Amministrazione Comunale, in modo tale da consentire l'utilizzo delle stesse da parte dei soli veicoli in ricarica e per il solo tempo necessario alle operazioni di ricarica, evitando che i veicoli prolunghino la sosta a rifornimento ultimato.

8. SEGNALETICA E ARREDO URBANO DELLE AREE DI RICARICA

La segnaletica orizzontale e verticale da realizzare in corrispondenza delle aree di ricarica verrà stabilita dall'Amministrazione Comunale. Non sarà consentita l'installazione di pannelli a scopo pubblicitario mentre verrà consentito l'uso di grafiche mirate a fornire informazioni legate all'utilizzo del servizio di ricarica.

9. PROVENTI E DETERMINAZIONE TARIFFA DELLA CORRENTE EROGATA



COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo

Segretario generale

L'Amministrazione Comunale non percepirà alcun provento dalla vendita dell'energia effettuata tramite le infrastrutture installate che sarà percepito interamente dal gestore delle stesse, il quale potrà determinare autonomamente la tariffa di vendita dell'energia nel rispetto delle normative vigenti in materia. Tale tariffa non dovrà comunque essere superiore a quella massima applicata nei Comuni delle medesime dimensioni del Comune di Montevarchi.

10. MODALITÀ E DURATA DELL'ACCORDO

L'accordo tra la ditta interessata all'installazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici ed ibridi plug-in e il Comune di Montevarchi verrà stabilito mediante stipula di un contratto della durata di 10 (dieci) anni. Il contratto verrà predisposto e firmato, previa verifica del rispetto dei requisiti richiesti, entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva e riproporrà i contenuti del presente documento.

11. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Per l'affidamento si segue la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che per favorire la massima partecipazione da una parte e garantire la concorrenza tra gli operatori economici, dall'altra, l'Amministrazione comunale non procederà ad alcun sorteggio ma inviterà alla fase successiva tutti i concorrenti che avranno manifestato la volontà di partecipare. Resta inteso che l'Amministrazione Comunale si riserva di verificare il possesso dei requisiti richiesti.

Ai concorrenti ammessi alla fase successiva verrà richiesto di formulare la propria offerta. L'appalto verrà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinato dall'art. 95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 come segue:

- offerta tecnica 70 punti;
- offerta economica 30 punti.

Si specifica che in questa prima fase gli operatori economici NON dovranno presentare alcuna offerta, ma solo inviare una manifestazione di interesse a partecipare alla gara, come modello allegato n. 1.

12. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono chiedere di essere invitati alla procedura negoziata tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti sotto elencati.

requisiti di ordine generale:

- a) inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- b) essere regolarmente iscritto al Registro della Camera di Commercio, Industria, agricoltura e artigianato, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto dell'affidamento;
- c) avere svolto negli ultimi tre anni, servizi analoghi di durata almeno annuale (almeno 12 mesi consecutivi) a quelli oggetto dell'appalto per almeno altri 3 Enti Locali/Pubbliche amministrazioni/Istituzioni pubbliche. Si precisa che il concetto di servizio analogo va interpretato nel senso di similitudine fra le prestazioni.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE



COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo

Segretario generale

Gli interessati dovranno manifestare l'interesse a partecipare alla successiva fase entro e non oltre le ore 23:59:00 del 29.04.2021 esclusivamente tramite posta certificata al seguente indirizzo: comune.montevarchi@postacert.toscana.it

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute all'indirizzo PEC comune.montevarchi@postacert.toscana.it dopo tale scadenza.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dalla stazione appaltante allegato n. 1 al presente avviso, corredata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

14. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

La Stazione appaltante inviterà alla gara tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.

Nella lettera di invito saranno specificate in maniera più dettagliata le caratteristiche dell'appalto, nonché le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di punteggio.

Si applica alla presente procedura l'art.83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in materia di soccorso istruttorio.

Individuate dal RUP le ditte ammesse, la spedizione delle lettere invito a gara alle imprese avverrà per PEC all'indirizzo dalle stesse indicate nell'allegato n. 1.

Il candidato autorizza espressamente l'uso del suddetto strumento di comunicazione all'indirizzo PEC dal medesimo indicato nell'istanza.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso.

L'art. 80 comma 5 lett. m) del d.lgs. 50/2016 prevede l'esclusione qualora l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Pertanto, pur essendo in una fase di semplice manifestazione di interesse, si provvederà all'esclusione qualora sia accertato che le richieste pervenute siano riconducibili ad unico centro decisionale.

15. ALTRE INFORMAZIONI

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla stazione appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.



COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo

Segretario generale

Tutte le spese eventualmente derivanti, a qualsivoglia titolo, dall'affidamento saranno a totale carico dell'affidatario.

Gli interessati sono invitati a consultare periodicamente il sito internet dell'Amministrazione al fine di venire a conoscenza, di eventuali rettifiche apportate al presente avviso, o eventuali chiarimenti.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. I soggetti che si siano dichiarati interessati non possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.

16. PUBBLICAZIONE

Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio del Comune e sul profilo del committente www.comune.montevarchi.ar.it nella Sezione "Amministrazione trasparente" – sotto sezione "Bandi di gara e contratti".

Montevarchi, 13 aprile 2021.

Il segretario generale
Avv. Angelo Capalbo